

Prot. 2994/18 GP0/gppc

Roma, 22 giugno 2018

Gent.le Dr.  
Andrea Pezzoli  
Direttore Generale per la Concorrenza  
Autorità Garante della Concorrenza  
e del Mercato  
Piazza Giuseppe Verdi, 6  
00186 Roma

**Oggetto:** Segnalazione dell'Associazione di categoria Fiesa-Confesercenti in riferimento al "Regolamento del Comune di Roma per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della città storica" e conseguenti distorsioni concorrenziali sul mercato in materia di consumo sul posto rispetto agli esercizi di vicinato.

*Gentile Direttore,*

in relazione al Regolamento del Comune di Roma per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della città storica, deliberazione n. 47 del 17 aprile 2018, la scrivente Federazione maggiormente rappresentativa degli esercizi di vicinato alimentare, segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato distorsioni concorrenziali in materia di consumo sul posto rispetto agli esercizi di vicinato.

La materia è già nota all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che con AS 1316 - Distorsioni concorrenziali nel settore della vendita di alimenti e bevande con consumo sul posto - è intervenuta verso il Ministero dello Sviluppo economico per segnalare distorsioni alla concorrenza derivanti da Risoluzioni ministeriali ingiustificatamente restrittive rispetto agli esercizi di vicinato, ai quali vengono poste significative limitazioni all'esercizio della propria attività, con particolare riferimento al consumo sul posto.

Come noto, infatti, il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato, nel corso degli anni, numerose circolari e direttive volte ad imporre un'interpretazione del D.L. 223/06 che, a parere della scrivente, esula dalla vera e concreta portata della norma.

Proprio su questo punto la stessa Autorità ha già ricordato al Ministero che l'art.3 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248, ha stabilito che le attività di vendita di alimenti e bevande devono essere svolte senza limiti e prescrizioni ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il pieno, corretto ed uniforme funzionamento del mercato.

In questo senso la lettera dell'articolo 3 f-bis) prevede che *“negli esercizi di vicinato è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda e osservando le prescrizioni igienico-sanitarie con la sola esclusione del servizio assistito di somministrazione”*.

Come è noto, discostandosi sensibilmente dal dato letterale della previsione normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico con il proprio orientamento -tramite circolari interpretative e risoluzioni- ha indirizzato l'attività regolatoria dei comuni in senso sfavorevole e anti concorrenziale per gli esercizi di vicinato ai quali sono stati posti vincoli non previsti dal legislatore in materia di arredi (tavoli e sedie non associate o non abbinabili e/o utilizzo di stoviglieria a perdere ecc.), sancendo in via amministrativa che il cittadino che manifesta la propria preferenza per un pasto in un esercizio di vicinato deve consumarlo in condizioni di evidente precarietà/scomodità.

Ad attento esame della summenzionata normativa, invece, l'art. 3 f-bis si limita a sottolineare che il discrimine tra vicinato e somministrazione è insito nel “servizio assistito” di somministrazione. In assenza, quindi, di assistenza agli avventori, ossia di camerieri che prendano le ordinazioni e servano ai tavoli, non può individuarsi alcuna forma di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il Comune di Roma, confermando un proprio orientamento originato dall'impostazione ministeriale, con il Regolamento in oggetto, all'articolo 5, inasprisce vincoli e prescrizioni a carico degli operatori degli esercizi di vicinato e laboratorio alimentare, di vendita e produzione, in materia di:

- 1) superficie destinabile al consumo sul posto (25% del totale);
- 2) arredi minimali, non meglio specificati e che devono distinguersi da quelli comunemente utilizzati negli esercizi di somministrazione;
- 3) stoviglieria a perdere;
- 4) divieto di consumo sul posto di bevande alcoliche compresa la birra.

A giudizio della scrivente Federazione, con il regolamento in oggetto, il Comune di Roma non solo ha violato l'espressa norma della legge 248/2006 in materia di consumo sul posto - ponendo vincoli e divieti non contemplati dalla normativa - ma ha fortemente limitato la potenzialità economica delle aziende di vicinato e laboratorio alimentare.

Il Comune ha fatto valere in modo univoco e asimmetrico il principio di asserita tutela del decoro e dell'ambiente urbano, (che in realtà nulla hanno a che vedere con la fattispecie in esame), solo verso una categoria di operatori e, così facendo, ha attuato una strategia atta a limitare significativamente l'attività degli esercizi di vicinato alimentare, in assenza di giustificazioni obiettive, con una evidente discriminazione fra operatori economici e con gravissima lesione delle loro capacità economiche ed imprenditoriali.

Peraltro, deve rilevarsi significativa apertura della Giurisprudenza. Infatti, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2572/18 del 07/06/2018 ha concesso la sospensiva di un provvedimento che aveva imposto ad un laboratorio artigianale ed esercizio di vicinato del Centro Storico di Roma l'ordine di cessazione di asserita attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il Consiglio di Stato ha accolto appieno l'impianto argomentativo proposto e per la prima volta in Italia ha specificato che in un caso del genere non si rinvercano elementi univoci per la configurazione dell'esercizio della somministrazione.

Nello specifico, si legge nell'ordinanza in esame che la sospensiva è concessa anche *“tenuto conto della non univocità degli elementi emergenti dall'accertamento ai fini della individuazione della fattispecie di abusivo esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande”*.

Nel caso di specie nel locale erano presenti tavoli e sedute abbinati ed abbinabili, punti di appoggio, bicchieri di vetro e menu. Si tratta quindi di una significativa ed interessante apertura della Giurisprudenza in adesione alla linea interpretativa da sempre propugnata dalla Fiesca-Confesercenti e già condivisa dall'Autorità Garante della Concorrenza.

Con la presente nota la scrivente chiede pertanto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla luce dei fatti narrati, di verificare se vi sono gli estremi della violazione dei principi concorrenziali tra imprese e la sussistenza di elementi minimali di concorrenza che il regolamento *riduce in modo significativo a danno del Mercato e auspica l'apertura di un istruttoria per verificare la* rilevanza dei fatti segnalati ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 287/90.

Cordialità.

Il Presidente  
Gian Paolo Angelotti

